



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

Via Garibaldi 50 – Serravalle Pistoiese
Tel. 0573 9170 – Fax. 0573 51064
e-mail: amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

ORD - 14 - 2004

Ordinanza Nr.15

Serravalle Pistoiese, li 20/04/2004

OGGETTO: OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI DI CANI.

IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Preso atto altresì delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche;

Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;

Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Visto l'art. 18 della legge regionale Toscana n. 43 dell'8.04.1995 che fa divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, facendo obbligo di rimuovere le deiezioni suddette con mezzi a ciò idonei;

Visto l'art. 19 della legge regionale sopra citata con la quale vengono specificate le relative sanzioni;

Visti:

- Il D.P.R. 320/54;
- il T.U.LL.SS. 27.07.1934;
- la Legge 833/78;
- il D.L. 30.12.1992 n. 502;
- l'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

- 1. E' vietato abbandonare in spazi pubblici gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. Le deiezioni solide suddette dovranno invece essere raccolti con i mezzi ritenuti più idonei dagli interessati, riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositato nei contenitori o cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani collocati nelle strade della città. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da disabilità.
- 2. E' vietato condurre in luoghi od aree pubbliche cani senza guinzaglio.
- 3. E' in ogni caso vietato condurre cani nelle aiuole e spazi a verde dei seguenti luoghi od aree pubbliche individuabili attraverso appositi cartelli:
 - a) Giardino "Ex MACELLI", via Europa;
 - b) Giardino antistante "PISCINE CANTAGRILLO" via Montalbano;
 - c) Giardino "AREA 167" via Europa – via Resistenza;
 - d) P.zza Vittorio Veneto;
 - e) Giardino via Astronauti loc. Masotti;
 - f) Giardino del Ponte Serravalle, via Lucchese;
 - g) Giardino del Parco del Sole, via Lucchese;
 - h) Giardino via Palazzi;
 - g) Giardino torre Castruccio Castracani

In quanto aree di particolare interesse per la città e/o sono specificatamente adibite al gioco infantile.

AVVERTE

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

Per violazioni alla disposizione di cui al punto 1 è fissata in € 25,00 la somma da versare a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.

Per violazioni alla disposizione di cui ai punti 2 e 3 è fissata in € 40,00 la somma da versare a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento.

Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

DISPONE

- a) la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - All'Albo Comunale;
 - All'Ufficio Tecnico Comunale Servizio manutenzioni e patrimonio;
 - U.T.C. U.O. LL. PP. ed AMBIENTE;
 - Ufficio Polizia Municipale;

- Stazione Carabinieri di Masotti;
- Stazione Carabinieri di Casalguidi;
- Ufficio Pubblica istruzione;
- All'Ufficio Stampa.

b) l'Ufficio Tecnico Manutenzione è tenuto all'apposizione degli appositi cartelli di divieto di accesso ai cani nelle aree pubbliche elencate nel suddetto punto 3.

c) I Vigili Urbani sono tenuti a darne informazione a chiunque e a far rispettare la presente Ordinanza.

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO

- Giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg dalla pubblicazione;
- Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

INFORMA

Ai sensi degli artt. 22 e seguenti del capo V della Legge 07.08.1990 nr. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente Ordinanza, consistenti nella nota della Provincia di Pistoia e la normativa citata in premessa, possono essere consultati presso l'Ufficio Tecnico Manutenzioni e Patrimonio, Via Castruccio Castracani nc 7 - Serravalle Pistoiese, tel. 0573/917304, che resta a disposizione per tutti i chiarimenti che riterrete utile acquisire.
La documentazione potrà inoltre essere fornita in copia.

IL SINDACO
(Renzo MOCHI)